



ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) — ☎ e Fax (0982) 91081- 91294 C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 - codice univoco ufficio UFV13L

e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: <u>csic872004@pec.istruzione.it</u>

Sito web: www.iccetraro.gov.it

Prot. n. 3889 A/19

Cetraro, 19 settembre 2017

Al personale docente

Al personale ATA

Al Direttore SGA

Loro sedi

Sito web

Atti

Oggetto: ricostruzione di carriera

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275;

VISTO l'art. 1, comma 209, della legge 13 luglio 2015, n. 107; VISTA la nota MIUR del 1° settembre 2017, prot. n. 17030;

RENDE NOTO

che il comma 109 dell'art. 1 della legge 107/2015 ha disposto che le domande per la ricostruzione di carriera devono essere presentate al Dirigente scolastico della scuola di titolarità o della sede di incarico triennale esclusivamente tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ogni anno.

La ricostruzione di carriera serve a richiedere il riconoscimento dei servizi validi prestati anteriormente alla nomina in ruolo e avviene a domanda che può essere presentata una volta superato l'anno di formazione e prova.

Dall'anno scolastico 2017/2018, la domanda si presenta tramite il portale delle Istanze online.

Nell'istanza si devono dichiarare tutti i servizi valutabili ai fini della carriera.

La dichiarazione, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, è sostitutiva delle relative certificazioni e, pertanto, non occorre allegare i certificati di servizio in quanto, a decorrere dal 1 gennaio 2012, non possono più essere rilasciati dalle istituzioni scolastiche (e pubbliche in generale) ai sensi dell'art. 15 della legge 183 del 12 novembre 2011.

Il diritto alla ricostruzione di carriera, ai sensi dell'art. 2946 del Codice civile, cade in prescrizione dopo dieci anni dalla data di conferma in ruolo.

La prescrizione dei benefici economici è quinquennale. In caso di domanda tardiva di ricostruzione di carriera, quindi, il pagamento di competenze arretrate non potrà riguardare periodi antecedenti i 5 anni dalla data di presentazione della suddetta istanza (art. 2948 C.C., art. 2, Legge 428/1985).

Il Dirigente scolastico Giuseppe Francesco Mantuano firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993